COMUNE DI CRESPINA

CONSULTA DEI GIOVANI
ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

ART. 1 - COSTITUZIONE E FINALITÀ

1. Per un più efficace monitoraggio delle problematiche riguardanti i ragazzi e le ragazze del nostro Comune e la ricerca di soluzioni adeguate, l'Amministrazione Comunale di Crespina istituisce e si avvale della Consulta dei Giovani nel rispetto di quanto previsto all'Art. 47 del proprio Statuto.

2. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, è un organo principalmente a carattere consultivo e propositivo a supporto del Consiglio Comunale, della Giunta e delle Commissioni Consiliari.

3. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Sociali affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI

1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti riguardanti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Crespina. In particolare la Consulta valuta l'attuazione dei programmi delle autorità competenti a proposito delle questioni riferite nell'art. 1; elabora progetti che, in collaborazione con gli uffici comunali competenti e con l'impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. La Consulta, inoltre, raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

1. Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:
   - l'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detta "Assemblea";
   - il Presidente della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detto "Presidente".

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

1. Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani i cittadini residenti nel Comune di Crespina di età compresa tra i 13 ed i 32 anni secondo le seguenti modalità:

- 2 rappresentanti designati da ogni organizzazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni;
- 2 rappresentanti del Consiglio dei Ragazzi della locale Scuola Secondaria di Primo Grado;
- ogni soggetto interessato, anche a titolo personale, a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla Consulta.
- Non hanno titolo a partecipare all'Assemblea gli eletti negli organi Istituzionali del Comune.

2. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richiese pervenute.

3. La composizione della Consulta sarà aggiornata trimestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.

4. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato.

5. L'Assemblea si riunisce almeno ogni 2 mesi su convocazione del Presidente.

6. L'Assemblea si riunisce di norma nella Sala Consiliare del Comune.

7. Nello svolgimento dei propri compiti l'Assemblea può avvalersi degli strumenti e delle strutture messi a disposizione dall'Amministrazione.

8. Il Presidente deve convocare l'Assemblea su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.

9. La convocazione scritta deve pervenire negli stessi termini e secondo le modalità stabilite per il Consiglio Comunale, fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'Assemblea stessa.

10. L'Assemblea si avvale nello svolgimento dei propri compiti dell'operato dell'Ufficio Informagiovani. È inoltre facoltà dell'Assemblea l'avvalersi di una o più figure professionali con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. - 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea:
   - eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
   - fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 e tradurli operativamente;
   - contribuire alla definizione dell'Ordine del Giorno della successive sedute.

2. E' facolta dell'Assemblea nominare al suo interno responsabili di un determinato settore di attività

3. È inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea resta in carica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.

ART. 7 - IL PRESIDENTE

1. È eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta.

2. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta, ove invitato.

3. Compiti del Presidente sono:
   - convocare e presiedere l'Assemblea;
   - invitare all'Assemblea l'Assessore alle Politiche Sociali ogni qualvolta ne sia richiesta la presenza anche da parte di membri dell'Assemblea

ART. 8 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.

2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

ART. 10 - VOTAZIONE

1. L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per qualsiasi membro di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

ART. 11 - SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica approvata da parte dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'integrazione del presente regolamento (durata in carica di organi, revoca, dimissioni ecc.) può essere deliberata dall'Assemblea della Consulta dei Giovani, a maggioranza assoluta dei suoi componenti; copia delle integrazioni approvate dovrà essere trasmessa al Sindaco.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.